

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)

Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado 7755/16 R.G.A.C. vertente

TRA

Multitec s.r.l.,

in persona del legale rappresentante p.t. Stefano Sangiorgio, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Conti, in virtù di procura posta a margine dell'atto di opposizione, nonché elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio di quest'ultimo, via G.B. Martini n.13;

OPPONENTE-ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE

E

Fenice s.r.l.,

in persona del legale rappresentante p.t. Massimo Levantesi, elettivamente domiciliata in Roma, via Attilio Friggeri n.172, presso lo studio dell'avv. Andrea Prosperi, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione;

OPPOSTO-CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

In decisione all'udienza in data 10 aprile 2019, con la concessione dei termini di legge, previsti dall'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto dell'opposizione è il decreto ingiuntivo n.26614/2015 R.G.68717/15 emesso dal Tribunale di Roma in data 21.11.2015, con il quale veniva ingiunto alla Multitec s.r.l. il versamento, in favore della Fenice s.r.l., della somma di euro 42.751,64, oltre interessi e spese di fase, a titolo di pagamento del saldo delle fatture 26/2015, 80/2015; 81/2015.

La parte opponente Multitec s.r.l. chiedeva:

-in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Roma essendo competente il Collegio Arbitrale in virtù della clausola compromissoria (art.24) contenuta nel contratto di subappalto intercorso tra le parti e riferibile alle fatture 80 e 81 del 2015 con conseguente annullamento o revoca del decreto ingiuntivo opposto;

-nel merito, revocare il decreto, in relazione alla fattura 26/2015, in quanto infondato;

-in via riconvenzionale, di condannare la Fenice s.r.l. al pagamento dell'importo di euro 49.629,11 per lavori svolti in ATI a favore dell'Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano;

in subordine, di compensare il credito da esso vantato con gli eventuali crediti riconosciuti alla Fenice s.r.l.;

in ogni caso di condannare la Fenice s.r.l., ex art. 96 III comma, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata.

La società opposta Fenice s.r.l. si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare l'atto di opposizione e le domande riconvenzionali avanzate confermando il decreto ingiuntivo opposto e dichiarando la competenza del Tribunale di Roma.

Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte; con ordinanza resa all'udienza del 30.6.2016 non era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Va, preliminarmente, affrontata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, per la vigenza tra le parti di clausola arbitrale, in relazione agli importi di cui alle fatture 80 e 81 del 2015, inerenti il contratto di subappalto intercorso tra le parti, datato 28.4.2015, inerente lavori di demolizione affidati dalla società Multitec alla Fenice s.r.l. nell'ambito di un contratto di appalto stipulato con la Camera di Commercio di Roma.

In particolare si tratta della clausola arbitrale contenuta nell'art.24 del contratto di sub appalto, ove è previsto che "in caso di disaccordo sull'interpretazione o sull'applicazione del presente atto e comunque per qualsiasi controversia che da questo dovesse derivare, le parti si rimettono sin d'ora



al giudizio di tre arbitri...; l'arbitrato a natura giurisdizionale e sarà regolato dalle norme previste negli articoli 806 e successivi del Codice di Procedura Civile...”.

In proposito, va, innanzitutto, evidenziato come emerga in modo inequivoco, dal contenuto letterale di detta clausola, che si tratta della previsione di arbitrato rituale e che, pertanto, si tratta di questione di competenza, come correttamente eccepito.

Infatti, come condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. Un., ordin. n. 24153 del 2013) *“l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, ...”*.

In ordine alla questione circa l'operatività ed efficacia della clausola compromissoria alla presente controversia va osservato che il credito ingiunto relativamente alle suddette fatture 80 ed 81 del 2015 riguarda il compenso relativo (è sostanzialmente incontestato) all'attività svolta dalla società opposta in relazione al suddetto contratto di sub appalto.

Pertanto, riguardando all'applicazione del suddetto contratto, la richiesta di detti importi rientra tra le questioni devolute al collegio arbitrale

Inoltre va rilevato che dall'inciso (“con riferimento alle intese ed accordi intercorsi...”) antecedente alle premesse del predetto contratto di subappalto risulta, poi, come il contenuto dello stesso fosse stato oggetto di trattative e non frutto di un predisposizione unilaterale della società appaltante, con la conseguenza che la clausola compromissoria non richiedeva un'approvazione specifica.

Pertanto, dovendosi applicare la clausola compromissoria suddetta in relazione alla richiesta degli importi di cui alle fatture 80 e 81 del 2015, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore degli arbitri e va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto.

Riguardo all'importo richiesto dalla Fenice s.r.l. in relazione alla fattura 26 del 2015 e riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata dalla Multitec s.r.l., dette richieste riguardano i rapporti intercorsi tra dette società quali componenti dell'ATI che aveva sottoscritto con l'Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano i contratti di appalto del 23.7.2008 e del 4.8.2011.

Va premesso, in fatto, che l'ATI era costituita dall'Ariem s.r.l. e la Multitec s.r.l. e che all'Ariem era succeduta la Fenice s.r.l. a seguito di scissione della società Ariem.

Si rileva, quindi, come la fattura n.26 riguardi la richiesta di pagamento di spese legali effettuate dalla Fenice s.r.l. per l'A.T.I. in relazione ad un appalto stipulato con l'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma ed in relazione all'appalto con l'Ente Parco.



Dalle fatture allegate al riguardo emerge che l'importo complessivo di spese legali sostenuto dalla Fenice ammontava ad euro 11.991,22; conseguentemente potendo imputarsi alla Multitec non l'intero importo, ma la quota ad essa spettante, quale compartecipe dell'ATI, nella misura del 50%, il credito vantato dalla Fenice s.r.l. nei confronti della parte opponente in ragione delle spese legali sostenute per l'ATI ammonta ad euro 5.995,61.

Circa il credito richiesto in via riconvenzionale dalla parte opponente in relazione alle fatture 33/12, per il residuo di euro 8.584,38, ed alle fatture 34/12, 50/12 e 9/15 (cfr. alleg. 7 di parte opponente), si rileva come le prime tre fatture, per un importo complessivo di euro 18.693,68, riguardano il compenso spettante alla società Multitec per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Ente Parco con i suddetti contratti di appalto.

A fronte della generica contestazione della parte opposta, i contratti di appalto stipulati dall'ATI con l'Ente Parco, dette fatture e la circostanza che non è stato dedotto che detti contratti di appalto non fossero stati correttamente eseguiti dall'ATI medesima sono elementi sufficienti a provare la sussistenza di detto credito.

Riguardo, invece, la fattura 9 del 2015, rilevato che la stessa riguarda il computo degli interessi effettuato dalla Multitec in relazione a varie fatture relative ai lavori eseguiti per l'Ente Parco, si ritiene che non vi sia prova sufficiente della debenza di detto importo (nell misura indicata) sia in quanto non è considerata la compensazione parziale di detto credito con quello vantato dalla società Fenice sopra accertato sia in quanto non vi è prova sufficiente delle date dei vari acconti già ricevuti dalla Multitec ai fini di valutare il corretto computo degli interessi, essendovi al riguardo solo scritture unilaterali (missive) della parte opponente che forniscono un riepilogo di detti acconti.

Per quanto detto, si ritiene accertato in favore della parte opponente un credito nei confronti della Fenice limitatamente ad euro 18.693,68.

Conseguentemente, previa compensazione parziale di detti reciproci crediti, la società Fenice va condannata al pagamento, in favore della società Multitec, dell'importo di euro 12.698,07 (18.693,68 - 5.995,61), oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.

In relazione alla parziale reciproca soccombenza delle parti si ritiene che non vi siano i presupposti per l'accoglimento della richiesta, avanzata dalla società opponente, di emissione di pronuncia ex art.96 III comma c.p.c., nonché che vi siano i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di due terzi.

In considerazione della prevalente soccombenza della parte opposta, quest'ultima va condannata alla rifusione, in favore della parte opponente, del residuo terzo delle spese di lite liquidate nella sua totalità (su cui poi calcolare il terzo) come in dispositivo.



Le spese sono liquidate secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.

P. Q. M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

dichiara l'incompetenza del Tribunale di Roma, per l'accertamento degli importi di cui alle fatture 80 ed 81 del 2015, per l'operatività della clausola compromissoria di arbitrato rituale contenuta nel contratto di subappalto, datato 28.4.2015, stipulato tra le parti e dichiara, per l'effetto, la nullità del decreto ingiuntivo n.26614/2015 R.G.68717/15 emesso dal Tribunale di Roma in data 21.11.2015;

accertato il credito in favore della Fenice s.r.l. nei limiti di euro 5.995,61 ed il credito in favore della Multitec s.r.l. in euro 18.693,68, previa compensazione parziale di detti crediti, condanna la Fenice s.r.l. al pagamento, in favore della Multitec s.r.l. dell'importo di euro 12.698,07, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;

rigetta la richiesta di pronuncia ex art.96, III comma, c.p.c., avanzata dalla Multitec s.r.l.;

compensa tra le parti per due terzi le spese di lite;

condanna la Fenice s.r.l. alla rifusione, in favore della Multitec s.r.l. del residuo terzo delle spese di giudizio che si liquidano, nella loro totalità (su cui calcolare il terzo) in euro 4.759,00, di cui euro 4.000,00 per compensi ed euro 759,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Roma, 4.9.2019

Il Giudice
Alfredo Landi

